

## GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

- 2 FEB. 1999

ADDI - 2 FEB. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RAUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANN	Giovanni	"
ARATI	Mario	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
SONALONNA	Salvatore	"	MARCONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MITA	Michele	"
FEDERICI	Maurizio	"	STAZZANI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione  
..... OMISSIS

ASSENTI: CIOFFARELLI

DELIBERAZIONE N° 309

Oggetto: P.O. 94001313 - P.O. 94003214 relativi agli Ob.3 asse 5 e Ob.4 asse 3. Rafforzamento del sistema. Miglioramento conoscenze e gestione del Programma; punto b) assistenza tecnica. Approvazione della convenzione tra la Regione Lazio e il B.I.C. Lazio S.p.A. di Roma - Impegno di spesa L. 561.480.000= - Capp. 24962-24963-24964-24971-24972-24973 Bilancio 1999.



**OGGETTO:** P.O. 940013I3 - P.O. 940032I4 relativi agli Ob.3 - asse 5 e Ob.4 - asse 3 - Rafforzamento del sistema. Miglioramento conoscenze e gestione del Programma: punto b) assistenza tecnica. Approvazione della convenzione tra la Regione Lazio e il B.I.C. Lazio S.p.a. di Roma - Impegno di spesa £.561.480.000.= Capp.24962-24963-24964-24971-24972-24973 - Bilancio 1999.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro;

VISTI

- il Regolamento CE n°2081/93 recante disposizioni sulla finalità dei Fondi strutturali, la loro efficacia, il coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca Europea;
- il Regolamento CE n°2082/93 recante disposizioni sul coordinamento degli interventi tra i vari fondi strutturali e tra questi ultimi e quelli della Banca Europea per gli investimenti;
- il Regolamento CE n°2084/93 che prevede disposizioni di attuazione del regolamento CE 2052/38 in merito al Fondo Sociale Europeo ed in particolare gli obiettivi 3 e 4 riguardanti rispettivamente il conseguimento delle seguenti finalità:
  - ✓ lottare contro la disoccupazione di lunga durata e facilitare l'inserimento professionale di giovani e l'integrazione delle persone minacciate di esclusione dal mercato del lavoro (Ob.3);
  - ✓ agevolare l'adattamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai mutamenti industriali ed all'evoluzione dei sistemi di produzione (Ob.4);
- la Delibera di Giunta Regionale n°4212 del 4 agosto 1998 concernente: "Piano formativo 1998/99. Attività ricorrenti. Avviso pubblico per l'anno 1999 - Obiettivi 3 e 4 del Fondo Sociale Europeo";
- la Delibera di Giunta Regionale n°4462 del 6 agosto 1998 concernente: "Rettifica errore materiale della D.G.R.n°4212 del 4/08/1998 concernente: Piano formativo 1998/99. Attività ricorrenti. Avviso pubblico per l'anno 1999 - Obiettivi 3 e 4 del Fondo Sociale Europeo";

RILEVATO che complessivamente gli obiettivi a cui è interessata la Regione Lazio si prefiggono di contribuire a migliorare i sistemi di formazione per un loro adeguato sviluppo attraverso la formazione dei formatori, l'orientamento, l'assistenza tecnica;

VISTI i programmi di interesse comunitario denominati PIC che perseguono finalità comuni agli obiettivi 3 e 4;



## CONSIDERATO

- che per gli obiettivi sopraindicati l'Unione Europea presta estrema attenzione alla programmazione e monitoraggio delle attività e che rispetto al passato l'elemento più incisivo riguarda la previsione di una nuova tipologia d'intervento specifica concernente l'assistenza tecnica;
- che il Quadro Comunitario di sostegno alla realizzazione dell'obiettivo 3, istituito dalla Commissione a norma dell'art.4 del regolamento CEE n°2052/88, prevede esplicitamente la possibilità di ricorrere ad organi o esperti indipendenti i quali dovranno avere accesso alle informazioni e dati necessari;
- che con decisione della Commissione Europea n°3494 del 14/12/1994 è stato approvato il Programma Operativo per gli interventi del Fondo Sociale Europeo a titolo dell'Obiettivo 3 nella Regione Lazio per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1999;
- che con decisione della Commissione dell'Unione Europea n°3152 del 21/12/1994 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per gli interventi del Fondo Sociale Europeo a titolo dell'Obiettivo 4 comprendente un "sottoprogramma Lazio" per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1999;
- che per la realizzazione delle iniziative previste dai suddetti Programmi Operativi si rende necessario avvalersi dell'assistenza tecnica del B.I.C. Lazio S.p.A. quale:
  - a) supporto alla fase di attuazione dei suddetti programmi che i beneficiari sono tenuti a realizzare sulla base delle convenzioni stipulate con la Regione per le annualità 1998 e 1999;
  - b) supporto allo svolgimento delle istruttorie delle domande che perveniranno a seguito delle prossime scadenze dell'annualità 1999;
  - c) elaborazione di rapporti di sintesi sulle caratteristiche quali-quantitative dell'offerta formativa, come risultante dalle richieste di finanziamento presentate, al fine di evidenziare gli elementi di forza e di debolezza, nonché, eventualmente, le aree di domanda non soddisfatte.
- che in sede di Comitato di Sorveglianza degli Obb.3 e 4 le regioni sono state sollecitate a porre in essere tutte le azioni necessarie per accelerare i processi relativi agli impegni di spesa e consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- che tra gli aspetti più carenti del sistema formativo italiano evidenziati dal Quadro comunitario di sostegno per l'intervento del FSE per gli anni 1990/93 è stato individuato quello della scarsa attività di assistenza tecnica e di sostegno alle attività;
- che il punto b) del succitato Programma Operativo Ob.3 1994/99 prevede all'asse 5 Rafforzamento del sistema formativo - sub asse 1 punto b) l'assistenza tecnica alla progettazione, all'avvio, alla gestione ed al controllo dell'attività formativa ed individua quale soggetto beneficiario l'Amministrazione regionale;



- che B.I.C. LAZIO S.P.A. è società di cui la stessa Regione Lazio ha promosso la costituzione "al fine di contribuire all'incremento dell'occupazione", in attuazione dei principi sanciti dall'art. 45 dello Statuto regionale e dagli orientamenti espressi dagli organismi comunitari (art. 1 legge 35/90);
- che la citata legge 35/90 prevede espressamente che la Regione detenga come in effetti detiene - tramite la controllata FILAS - la maggioranza del capitale del BIC;
- che tra gli scopi sociali del BIC stesso vi è anche la prestazione di assistenza tecnica (art. 3 dello Statuto Sociale).
- che B.I.C. LAZIO S.P.A. ha già proficuamente collaborato con la Regione per l'attuazione di specifiche misure previste dai Docup Obiettivo 2 annualità 1994/96 e 1997/99 ed Obiettivo 5b annualità 1994/99, specificamente orientate alla valorizzazione delle risorse umane ed alla promozione di occupazione e d'impresa e nella gestione di altri interventi previsti da leggi regionali;
- che il BIC può considerarsi soggetto strumentale della Regione e che in veste ha già operato nell'attuazione delle misure di cui sopra previste dai DOCLUP e da altre norme regionali;
- che il 28 febbraio 1999 scade il termine previsto dalla riprogrammazione automatica per l'Ob.4 - stabilito dal Comitato di Sorveglianza del 10/12/1998 - per poter raggiungere il 90% degli impegni delle somme rimanenti dopo il taglio operato sui programmi a rischio, tra i quali è contemplato quello della Regione Lazio;
- che vista la natura istituzionale del B.I.C. Lazio ed i rapporti intercorrenti tra questo e l'Ente Regione ricorrono i presupposti per l'esclusione di cui all'art.6 della direttiva CEE 92/50 in tema di appalti di servizi;
- che peraltro l'inapplicabilità della normativa CEE nel caso di specie risulta confermata dalla decisione n. 147/96 della quarta sezione del Consiglio di Stato;

#### RITENUTO

di dover stipulare con B.I.C. Lazio S.p.A. una convenzione per avvalersi dell'assistenza tecnica quale supporto delle attività di attuazione dell'avvio delle attività per l'anno 1999 e di istruttoria delle domande che perverranno a seguito degli avvisi pubblici per l'Obiettivo 3 e l'Obiettivo 4 relativi all'annualità 1999 meglio descritte nell'Allegato A della convenzione, che costituisce parte integrante della presente delibera, nei termini e con le modalità descritte nella convenzione, per il complessivo importo di £.561.480.000.= compresa IVA;

#### VISTI

- \* l'art.3, 2° comma, della L.R. n.21/93;
- \* l'art.22 punto 5 dello Statuto;
- \* la Legge 127/97;
- \* il Decreto del Presidente della Giunta n°81 del 27/01/1997.



PRESO ATTO della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del B.I.C. Lazio S.p.A.;

all'unanimità

### DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione con B.I.C. Lazio S.p.A., che fa parte integrante della presente delibera, che prevede la spesa complessiva di £.561.480.000.= compresa IVA;
2. di prendere atto dell'allegata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del B.I.C. Lazio S.p.A.;
3. di dare atto che il finanziamento dell'attività oggetto della convenzione sarà finanziato nell'ambito del contributo FSE e FNR in quanto trattasi di intervento ammesso a finanziamento comunitario sul FSE e sul FNR;

4. di impegnare la somma di lire:

£.45.262.800.=	sul Cap.24962
£.181.051.200.=	sul Cap.24963
£.185.166.000.=	sul Cap.24964
£.16.500.000.=	sul Cap.24971
£.66.000.000.=	sul Cap.24972
£.67.500.000.=	sul Cap.24973

del Bilancio 1999 che offrono la sufficiente disponibilità;

5. di liquidare la somma di £.561.480.000.= compresa IVA secondo le modalità previste all'art.7 della convenzione con B.I.C. Lazio S.p.A. di cui al punto 1 che fa parte integrante della presente deliberazione;
6. di notificare a B.I.C. Lazio S.p.A. la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art.1326 del Codice Civile.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della L.127/97.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI  
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LAZIO

**CONVENZIONE**

**TRA REGIONE LAZIO E B.I.C. LAZIO S.p.A. DI ROMA PER LE  
ATTIVITA' DI SOSTEGNO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLE STRUTTURE  
REGIONALI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  
COMUNITARI OBIETTIVO 3 E OBIETTIVO 4 1994-1999**

PREMESSO

- che con decisione della Commissione dell'Unione Europea. n° C (94) 3494 del 14.12.1994 è stato approvato il Programma Operativo (d'ora in poi P.O. Obiettivo 3) per gli interventi del Fondo Sociale Europeo a titolo dell'Obiettivo 3 nella regione Lazio per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1999 (d'ora in poi P.O. Obiettivo 3);
- che con decisione della Commissione dell'Unione Europea. n° C (94) 3152 del 14.12.1994 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per interventi del Fondo Sociale Europeo a titolo dell'Obiettivo 4 nelle regioni italiane non interessate dall'Obiettivo 1, comprendente un "sottoprogramma Lazio", per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1999 (d'ora in poi DOCUP Obiettivo 4);
- che B.I.C. LAZIO S.P.A. è società di cui la stessa Regione Lazio ha promosso la costituzione "al fine di contribuire all'incremento dell'occupazione", in attuazione dei principi sanciti dall'art. 45 dello Statuto regionale e dagli orientamenti espressi dagli organismi comunitari (art. 1 legge 35/90);
- che la citata Legge 35/90 prevede espressamente che la Regione detenga come in effetti detiene - tramite la controllata FILAS - la maggioranza del capitale del BIC;
- che tra gli scopi sociali del BIC stesso vi è anche la prestazione di assistenza tecnica (art. 3 dello Statuto Sociale);
- che B.I.C. LAZIO S.P.A. ha già proficuamente collaborato con la Regione per l'attuazione di specifiche misure previste dal Docup



Obiettivo 2 annualità 1994/96 e 1997/99 ed Obiettivo 5b annualità 1994/99, specificamente orientate alla valorizzazione delle risorse umane ed alla promozione di occupazione e d'impresa e nella gestione di altri interventi previsti da leggi regionali.

- Che il BIC può considerarsi soggetto strumentale della Regione e che in veste ha già operato nell'attuazione delle misure di cui sopra previste dai DOCUP e da altre norme regionali;
- Che per effetto della natura istituzionale del BIC nei rapporti tra questa e la Regione si applica l'esclusione di cui all'art. 6 della Direttiva Comunitaria 92/50 del 18/06/1992;

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di patto contrattuale.

#### Art. 2

Per la realizzazione delle iniziative previste dal P.O. Obiettivo 3 e DOCUP Obiettivo 4 della Regione Lazio per il conseguimento degli Obiettivi 3 e 4, di cui al Regolamento CEE 2052/88 modificato dal Regolamento CEE 2081/93, per il periodo 1994-1999, la Regione si avvale dell'assistenza tecnica di B.I.C. LAZIO S.P.A. quale:

- a) supporto alla fase di attuazione dei suddetti programmi che i beneficiari sono tenuti a realizzare sulla base delle convenzioni stipulate con la Regione per le annualità 1998 e 1999;
- b) supporto allo svolgimento delle istruttorie delle domande che perverranno a seguito delle prossime scadenze dell'annualità 1999;
- c) elaborazione di rapporti di sintesi sulle caratteristiche qualitative e quantitative dell'offerta formativa, come risultante dalle richieste di finanziamento presentate, al fine di evidenziare gli elementi di



forza e di debolezza, nonché, eventualmente, le aree di domanda non soddisfatte.

Il B.I.C. prende atto della riservatezza dell'incarico e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire tale caratteristica. Per realizzare le condizioni di massima efficienza operativa, sarà costituito un gruppo di lavoro misto B.I.C. LAZIO - Regione cui ci si riferirà nel seguito della presente convenzione; il coordinamento del personale B.I.C. LAZIO sarà effettuato da un addetto impegnato a tempo pieno.

#### Art. 3

L'attività inizierà dalla data di arrivo della lettera di comunicazione della approvazione della presente convenzione e sarà completata entro 9 mesi (escluso il mese di Agosto) a meno che la Regione non richieda di anticipare la conclusione dei lavori impegnando un maggior numero di addetti a parità di ore complessive per ciascuna categoria di addetti e ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, organizzativo e logistico.

#### Art. 4

Al fine di consentire la corretta esecuzione del lavoro e la riservatezza la Regione Lazio si impegna a:

- a) indicare, prima dell'inizio dei lavori, il nome del responsabile della Regione cui il coordinatore operativo B.I.C. LAZIO deve riferirsi per la risoluzione di problemi e per la trasmissione dei rapporti mensili;
- b) mettere a disposizione del gruppo di lavoro locali idonei allo svolgimento dei lavori con le caratteristiche che saranno concordemente definite.

Il B.I.C. LAZIO installerà, all'interno dei locali assegnati per lo svolgimento dei lavori, le attrezzature informatiche indicate al successivo art.5, e a disinstallarle al termine dei lavori; l'alimentazione elettrica dovrà essere garantita dalla Regione.



Art. 5

B.I.C. LAZIO opererà nel progetto con un gruppo di lavoro composto dalle figure professionali indicate nell'ultimo comma del presente articolo secondo il piano temporale indicato nell'Allegato 1 ed utilizzerà n° 2 Personal Computers di sua proprietà, con stampante e materiali di cancelleria strettamente necessari per lo svolgimento delle attività delle proprie persone e del personale regionale.

Prima dell'inizio dei lavori, B.I.C. LAZIO trasmetterà alla Regione l'elenco delle persone che saranno impegnate nel progetto e ne comunicherà tempestivamente le variazioni, in modo da consentire alla Regione i necessari controlli; per ciascuna persona sarà trasmesso il curriculum vitae e sarà indicata la qualifica professionale nella quale è inserita, il numero di ore previsto di utilizzo e le date di inizio e fine del suo impiego nel progetto. Il responsabile regionale avrà i più ampi poteri di controllo sull'effettivo impiego delle risorse umane di cui sopra.

Alla fine di ogni mese il coordinatore B.I.C. LAZIO del progetto preparerà un prospetto dal quale, per ciascuna risorsa impegnata e per ciascuna figura professionale, risulterà il numero delle ore di utilizzo nel mese ed il numero di ore pianificate fino alla fine delle prestazioni previste dalla presente convenzione.

Complessivamente, la presente convenzione prevede che per i compiti di cui all'art. 2, per ciascun tipo di figura professionale vengano effettuate le seguenti prestazioni:

- a) Livello senior: 120 ore;
- b) Coordinatore operativo del progetto: 1.440 ore;
- c) Livello junior: 8.000 ore.

Art. 6

L'importo totale della presente convenzione è di lire 467.900.000 più IVA, per un totale di lire 561.480.000, utilizzando i seguenti parametri comprensivi di oneri diretti, oneri indiretti e di oneri di gestione:

- a) Risorse umane per un importo di lire 462.500.000 più IVA per un totale di lire 555.000.000, determinato applicando le seguenti tariffe omnicomprenditive per giornata di otto ore di lavoro:



- a.1) Livello senior L. 900.000 più IVA, per complessive 15 giornate/uomo ed un totale di L. 16.200.000;
- a.2) Coordinatore operativo L. 550.000 più IVA, per complessive 180 giornate/uomo ed un totale di L. 118.800.000;
- a.3) Livello junior L. 350.000 più IVA, per complessivo 1.000 giornate/uomo ed un totale di L. 420.000.000;
- b) Utilizzo di n° 2 Personal computers dotati di stampanti e materiale di cancelleria per un importo complessivo di L. 5.400.000 più IVA, per un totale di L. 6.480.000.

#### Art. 7

La Regione Lazio erogherà l'importo contrattuale con la seguente tempificazione:

- alla ratifica della stipula della presente convenzione sarà erogato un importo pari al 30 % dell'importo contrattuale complessivo;
- al raggiungimento delle 4.800 ore utilizzate (pari a circa il 50 % delle 9.560 previste) sarà erogato un ulteriore importo pari al 50 % dell'importo contrattuale complessivo;
- al termine dei lavori (come risulterà da apposito verbale di consegna dei lavori firmato congiuntamente dalla Regione Lazio e da B.I.C. LAZIO) sarà erogato l'importo residuo del 20 %.

#### Art. 8

Tutto il materiale prodotto per lo svolgimento dell'incarico in questione sarà di esclusiva proprietà della Regione e nulla di esso potrà essere diffuso o utilizzato senza il preventivo benestare della medesima.

Le apparecchiature che B.I.C. LAZIO utilizzerà per lo svolgimento dei lavori ed i materiali accessori non utilizzati (carta, toner, cancelleria ecc.) saranno ritirati a cura di B.I.C. LAZIO entro 10 giorni dalla fine dei lavori dai locali posti a disposizione della Regione.



**Art. 9**

La presente Convenzione è immediatamente obbligatoria per le parti solo dopo espletate le formalità di rito e la definitiva ratifica della Convenzione stipulata.

**Art. 10**

La presente Convenzione ha durata fino al 31.12.1999. Entrambe le parti possono esercitare la facoltà di recesso prevista dall'art. 1373 del C.C., previa comunicazione formale da effettuarsi con almeno tre mesi di preavviso.

**Art. 11**

Alla copertura finanziaria degli interventi di cui alla presente Convenzione concorrono le risorse comunitarie, statali e regionali previste dal P.O. Obiettivo 3 e DOCUP Obiettivo 4 (Capitoli 24962, 24963, 24964, 24971, 24972 e 24973), per l'importo complessivo di lire 561.480.000 IVA compresa.

**Art.12**

Per le controversie è competente esclusivamente il foro di Roma.

**Art. 13**

Le spese di bollo e di registrazione della presente Convenzione sono a carico della Regione.



ALLEGATO 1 alla convenzione tra Regione Lazio e B.I.C. Lazio s.p.a. per le attività di sostegno tecnico-amministrativo alle strutture regionali necessarie per l'attuazione dei programmi comunitari obiettivo 3 e obiettivo 4 1994-1999.

L'attività del personale B.I.C. LAZIO sarà coordinata operativamente da un addetto B.I.C. impegnato a tempo pieno per l'intero periodo (per un totale di 1440 ore nel periodo).  
Tale figura sarà affiancata e supportata da un addetto di livello senior (per complessive 120 ore), per la soluzione degli aspetti organizzativi e specialistici.  
Sarà compito del coordinatore operativo e dell'esperto senior anche la pianificazione delle attività e la produzione della documentazione di seguito indicata che viene suddivisa secondo il momento previsto per la sua consegna.

1) Documentazione da produrre prima dell'inizio dei lavori:

Curriculum di ciascuno dei componenti il gruppo di lavoro B.I.C. LAZIO

2) Documentazione da produrre entro il 5 di ciascun mese:

Modello allegato con indicazione delle ore di utilizzo delle risorse nel mese precedente (nella colonna CONS) e piano dei mesi successivi (nella colonna PREV), indicando eventuali difformità rispetto al piano consegnato nel mese precedente (nella zona NOTE).

3) Modello allegato con riepilogo giornaliero delle attività svolte.

4) Documentazione conclusiva da produrre entro 20 gg dalla fine dei lavori:

4.a) Modello allegato contenente i dati consuntivi delle ore effettuate;

4.b) Relazione conclusiva sull'attività svolta;

4.c) Copia dei report trasmessi mensilmente con la sigla di approvazione del responsabile regionale;

5) Documentazione da produrre al verificarsi di specifici eventi:

5.a) almeno 10 giorni prima dell'inserimento di una nuova risorsa nel gruppo di lavoro, trasmettere la documentazione di cui al punto 1;

5.b) al verificarsi di qualunque evento che impedisca il rispetto del piano operativo il coordinatore deve darne immediata comunicazione scritta al responsabile regionale, proponendo eventuali rimedi ed ottenendone l'approvazione scritta.

In aggiunta al coordinatore operativo il gruppo di lavoro B.I.C. Lazio sarà così composto:

n° 6 unità di livello junior, di cui 5 impegnati a tempo pieno fin dal primo mese per l'intera durata del progetto, per un totale di n°8.000 ore.

n° 1 esperto di livello senior a supporto dell'intera struttura per la risoluzione dei problemi organizzativi più complessi e per l'ingegnerizzazione dei processi produttivi, impegnato per n°120 ore per l'intero periodo.



### DICHIARAZIONE

Dichiaro fin da ora di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni contrattuali espresse nella convenzione tipo trasmessa con nota n° 358 del 27/01/99 e relativa alle attività di sostegno tecnico-amministrative al Settore 29 per l'attuazione dei programmi Comunitari Obiettivo 3 e Obiettivo 4 1994/99.

Pertanto la presente dichiarazione deve intendersi come proposta irrevocabile per sei (6) mesi ai sensi dell'art. 1329 Codice Civile. Resta inteso quindi che il contratto sarà perfezionato ed efficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 Codice Civile con l'avvenuta notifica della delibera di approvazione e finanziamento dell'intervento.

Data

01/02/99

FIRMA

